



REDAZIONE E DEPOSITO DEI BILANCI PER LE ETS

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)

Art. 13

Scritture contabili e bilancio

1. Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie ⁽¹⁾.
2. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. ⁽²⁾
3. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
4. Gli enti del Terzo settore che **esercitano** la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di **impresa commerciale devono tenere le scritture contabili** di cui all'articolo 2214 del codice civile.
5. Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 **devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile. **L'organo di amministrazione documenta** il carattere secondario e **strumentale delle attività** di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. ⁽³⁾

7. Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

(1) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lett. a), [D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(2) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lett. b), [D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.

(3) Comma così modificato dall' art. 4, comma 1, lett. c), [D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105](#), a decorrere dall'11 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' art. 35, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 105/2018.